

Tecnologia dell'informazione

Condizioni generali per Software as a Service (IT CG SaaS)

Parte A: Disposizioni generali

1. Oggetto e validità

1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi all'utilizzo delle soluzioni SaaS.

2. Offerta

2.1 L'offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d'offerta.

2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. Il fornitore delle prestazioni è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente, o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. Il fornitore delle prestazioni è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.

2.3 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nell'offerta.

2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.

3. Definizioni

3.1 Soluzione SaaS: indica la soluzione Software as a Service resa disponibile dal fornitore delle prestazioni (inclusi i servizi di manutenzione e aggiornamento nonché i servizi di supporto ed help desk). La soluzione SaaS è un software che viene reso disponibile e gestito dal fornitore delle prestazioni tramite una rete dati e che può essere utilizzato da vari utenti. La soluzione SaaS comprende anche altri software necessari ai fini dell'utilizzo (p.e. app, client, interfacce, sviluppi aggiuntivi specifici per la Posta), ove esistenti, come anche nuove versioni del software facente parte della soluzione SaaS e nuove release e patch, ecc.

3.2 Dati della Posta: indica, a prescindere dal loro riferimento a persone, qualunque contenuto, materiale, configurazione, informazione, dato, dato grezzo e specifico (inclusi, ad esempio, dati di sensori, di logger, specifici, telemetrici e diagnostici, ecc.) e altri dati (inclusi, ad esempio, dati aggregati, anonimizzati, pseu-

donimizzati o di Analytics, ecc.), che sono trattati o acquisiti nel contesto della fornitura della prestazione e, in particolare, dell'utilizzo della soluzione SaaS.

3.3 Release: indica sviluppi successivi del software standard e individuale, incluso il firmware. Le nuove release presentano nuove funzionalità, correzioni di errori e/o miglioramenti delle prestazioni.

4. Entità delle prestazioni e diritti di utilizzo

4.1 Il fornitore delle prestazioni è autorizzato a cedere la soluzione SaaS in conformità al contratto. Offre il software, e il software di base richiesto per il funzionamento di quest'ultimo, ai fini dell'utilizzo da parte della Posta tramite una rete dati garantendo in tal modo i servizi di supporto connessi.

4.2 Il fornitore delle prestazioni rende disponibile la soluzione SaaS per l'utilizzo da parte della Posta e delle sue società del gruppo nella misura pattuita e avendo riguardo per le disposizioni in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni (cfr. la parte B «Condizioni per la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni»).

4.3 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a fornire, in conformità al contratto, servizi di funzionamento, assistenza, manutenzione e aggiornamento, nonché servizi di supporto ed help desk. Salvo diversa pattuizione, si applicano le disposizioni dell'allegato «Service Level Agreement».

4.4 Il fornitore delle prestazioni concede alla Posta e alle sue società del gruppo il diritto non esclusivo, geograficamente illimitato e, salvo diverso accordo, non trasferibile di utilizzare la soluzione SaaS nella misura pattuita per la durata del contratto.

4.5 La Posta può consentire agli utenti autorizzati di utilizzare la soluzione SaaS nella misura pattuita con il contratto.

4.6 Il software standard può essere utilizzato dalle società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) nei limiti delle cifre¹ da 4.1 a 4.4.

5. Documentazione

5.1 Il fornitore delle prestazioni fornisce alla Posta - in forma elettronica o cartacea - una versione completa e copiabile della documentazione (manuale d'uso e istruzioni per l'installazione), nelle lingue e quantità concordate.

5.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l'uso previsto dal contratto.

¹ I rimandi si riferiscono agli articoli della rispettiva parte.

6. Istruzione

- 6.1 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni provvede a un'istruzione da concordare in termini di entità e di destinatari.

7. Collaboratori, disposizioni aziendali

- 7.1 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito, che possiede le competenze necessarie per l'adempimento delle prestazioni e che, ove richiesto, sia in possesso delle autorizzazioni di diritto pubblico.
- 7.2 Per eventuali prestazioni da rendere in loco, il fornitore delle prestazioni s'impegna a osservare le disposizioni aziendali, il regolamento interno, nonché le norme di sicurezza (in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati) della Posta.

8. Ricorso a terzi

- 8.1 Il fornitore delle prestazioni può affidare la fornitura delle proprie prestazioni a terzi (p.e. a subappaltatori, subfornitori) solo previo consenso scritto della Posta. Egli resta responsabile della fornitura delle prestazioni secondo contratto da parte dei terzi impiegati.
- 8.2 Il fornitore delle prestazioni impone ai terzi impiegati gli obblighi derivanti dalla presente cifra nonché quelli derivanti dalle cifre 7 (Collaboratori, disposizioni aziendali), 9 (Tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), 15 (Segretezza) e 16 (Protezione dei dati, sicurezza delle informazioni, segreto postale e bancario).
- 8.3 Tali terzi non hanno diritto a costituire a loro volta rapporti di subappalto senza il previo consenso della Posta. Il fornitore delle prestazioni deve tenere conto di tale aspetto e disciplinarlo adeguatamente nei propri contratti con i terzi a cui ricorre.

9. Tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna

- 9.1 Il fornitore delle prestazioni con sede, o stabile organizzazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vigenti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore delle prestazioni con sede all'estero è tenuto ad osservare le relative disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono fornite le prestazioni.

10. Compenso e fatturazione

- 10.1 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto.
- 10.2 Il compenso copre in particolare i costi per la cessione in uso del software, la concessione dei diritti di utilizzo

pattuiti, manutenzione/aggiornamento e servizi di supporto / help desk, costi per la documentazione, tributi pubblici (anche l'IVA se non esplicitamente previsto in contrario nella scheda dei prezzi), sicurezza/compliance (p.e. sicurezza e protezione dei dati). Tutti i compensi pattuiti si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto allora vigente.

- 10.3 Il fornitore delle prestazioni invia le sue fatture conformemente al relativo piano di pagamento, o a prestazioni fornite.
- 10.4 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente sulla fattura.
- 10.5 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.
- 10.6 Se vengono concordati anticipi, la Posta può pretendere dal fornitore delle prestazioni, a spese di quest'ultimo, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
- 10.7 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a servizi del fornitore delle prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.

11. Luogo d'adempimento

- 11.1 Nel caso di una soluzione SaaS, il luogo d'adempimento per il suo esercizio è considerato essere il luogo del centro di calcolo, mentre il luogo d'adempimento per il suo utilizzo coincide con le sedi del committente.
- 11.2 Ulteriori adempimenti saranno eseguiti, previo accordo tra le parti, presso i locali commerciali del fornitore delle prestazioni, in loco oppure tramite accesso remoto.

12. Mora

- 12.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i termini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
- 12.2 Se il fornitore delle prestazioni cade in mora, egli è tenuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 5% per ogni giorno di ritardo, al massimo tuttavia al 10% del compenso complessivo, ed è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dall'obbligo di rispettare i doveri previsti dal contratto. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta ad eventuali risarcimenti danni.
- 12.3 La pena convenzionale non è dovuta se, come penalità di mora, sono stati pattuiti accrediti automatici (p.e. service credits) in relazione al catalogo delle prestazioni SLA.

13. Garanzia

- 13.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce che per l'intera durata del contratto il software ceduto in uso sarà disponibile con tutte le caratteristiche concordate, assicurate e presupposte ai fini dell'utilizzo conforme, e che lo stesso soddisfa le pertinenti disposizioni di legge.
- 13.2 Il fornitore delle prestazioni garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per poter fornire le sue prestazioni conformemente a quanto previsto dal contratto e, in particolare, di essere autorizzato a concedere alla Posta i diritti di utilizzo sul software nella misura pattuita con il contratto.
- 13.3 Per l'intera durata del contratto la Posta può notificare in qualsiasi momento eventuali difetti (p.e. della soluzione SaaS).
- 13.4 Il fornitore delle prestazioni si impegna a eliminare a proprie spese qualsiasi guasto e difetto che si verifichi. All'occorrenza, per la durata dell'eliminazione del difetto fornisce alla Posta un'adeguata sostituzione per il software oppure una soluzione alternativa.
- 13.5 Se nonostante la fissazione per iscritto di un termine supplementare il fornitore della prestazione non elimina i guasti o i difetti entro un termine congruo, in particolare entro i termini concordati nel SLA, e/o se non rende disponibile alla Posta un'adeguata sostituzione nonostante questa ne abbia bisogno, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore oppure di recedere dal contratto.
- 13.6 Qualora dal difetto ne consegua un danno, il fornitore delle prestazioni è tenuto altresì a farsi carico del relativo risarcimento.
- 14. Responsabilità**
- 14.1 Le parti rispondono per tutti i danni arrecati alla controparte, a meno che non dimostrino di non averne alcuna colpa.
- 14.2 La responsabilità per colpa lieve può essere limitata per via convenzionale.
- 14.3 La responsabilità per danni arrecati alle persone è illimitata.
- 14.4 Le parti rispondono del comportamento dei propri collaboratori e del proprio personale ausiliario, nonché di terze persone a cui fanno ricorso (p.e. subappaltatori, subfornitori, sostituti) come se fosse il proprio.
- 15. Segretezza**
- 15.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio né generalmente accessibili. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s'impegnano a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico ed organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali vengano protetti in modo efficace dall'accesso di terzi non autorizzati e dalla possibilità che ne prendano conoscenza.
- 15.2 L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
- 15.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all'interno del gruppo Posta, o a terzi a cui fa ricorso, non costituisce una violazione dell'obbligo di segretezza.
- 15.4 Ciò vale anche per il fornitore delle prestazioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessaria ai fini dell'adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all'interno del proprio gruppo.
- 15.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può citare la Posta come referenza.
- 15.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 11 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.
- 15.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena convenzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa.
- 15.8 Tale pena ammonta al 10% del compenso complessivo per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il pagamento della pena convenzionale non esonera dall'obbligo di rispettare la segretezza.
- 15.9 La pena convenzionale è dovuta in aggiunta ad eventuali risarcimenti danni.
- 16. Protezione dei dati, sicurezza delle informazioni, segreto postale e bancario**
- 16.1 Le parti s'impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e, ove applicabili, le «Condizioni per la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni» contenute nella parte B.
- 16.2 Il fornitore delle prestazioni prende atto che tutti i dati e tutte le informazioni della Posta relative ai clienti, di cui egli stesso viene a conoscenza nell'ambito del presente contratto, possono essere assoggettate al segreto postale e/o al segreto bancario ai sensi dell'art. 321ter CPS ovvero dell'art. 47 LBCR e che la loro divulgazione è punita con pena detentiva o pecuniaria ovvero con una multa anche successivamente alla cessazione della relazione d'affari.
- 17. Diritti di protezione e d'utilizzazione**
- 17.1 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a respingere immediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all'esistenza di tali pretese e non si oppone ad un intervento della stessa nell'ambito di un procedimento giuridiziaro.

- 17.2 Qualora terzi dovessero avanzare le loro pretese direttamente alla Posta, il fornitore delle prestazioni partecipa al contenzioso, su prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali.
- 17.3 Il fornitore delle prestazioni s'impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia.
- 17.4 In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore delle prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente acconsentito a tale pagamento.
- 17.5 Se vengono avanzate pretese legate alla violazione di diritti di protezione che impediscono alla Posta di usufruire, del tutto o in parte, delle prestazioni previste dal contratto, il fornitore delle prestazioni può scegliere se modificare le sue prestazioni in modo tale che non violino i diritti di terzi pur risultando conformi all'entità delle prestazioni dovuta per contratto oppure se acquistare a proprie spese una licenza di terzi.
- 17.6 Se il fornitore delle prestazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato.
- 17.7 In ogni caso, il fornitore delle prestazioni è tenuto a tenere integralmente indenne la Posta, indipendentemente da un'eventuale colpa; qualunque limitazione di responsabilità pattuita in base alla cifra 14.1 non si applica.

18. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 18.1 Per modifiche e integrazioni al contratto è richiesta la forma scritta.
- 18.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto sono prioritarie rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.
- 18.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero nulle o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto. In tal caso, la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida, il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

19. Cessione e costituzione in pegno

- 19.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.

20. Diritto applicabile e foro competente

- 20.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) sono escluse.
- 20.2 Foro esclusivo è Berna.

Parte B: Condizioni per la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni

I. Protezione dei dati

1. In generale

- 1.1 Il fornitore delle prestazioni si impegna, fatta eccezione per i luoghi indicati nel «Foglio delle specifiche ISDS», a non effettuare trattamenti di dati della Posta all'estero o presso terzi non menzionati nel presente contratto e ad impedire l'accesso a tali dati dall'estero. In caso di divulgazione dei dati all'estero, si applicano altresì le disposizioni della cifra 3.
- 1.2 Il fornitore delle prestazioni può trattare i dati della Posta esclusivamente per lo scopo e nella misura necessari ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del presente contratto. Nello specifico, il fornitore delle prestazioni non può utilizzare i dati della Posta per scopi propri o di terzi. Se i dati devono essere trasmessi a terzi ai fini dell'adempimento del contratto, il fornitore delle prestazioni è tenuto a richiedere il previo consenso scritto della Posta. La Posta ha il diritto di impartire istruzioni al fornitore delle prestazioni in merito al tipo, all'estensione e alla procedura di trattamento dei dati.
- 1.3 Il fornitore delle prestazioni può fornire informazioni a terzi, in particolare anche ad autorità statali, solo d'intesa con la Posta. Per questo deve ottenere il preventivo consenso di questa, salvo che ciò non sia escluso da una norma di legge imperativa o da una decisione passata in giudicato. Deve inoltre consultarsi con la Posta sull'esercizio di eventuali mezzi d'impugnazione, al quale non può rinunciare di propria iniziativa. Qualora l'informazione e il consenso preliminari della Posta dovessero essere esclusi per norma di legge imperativa, il fornitore delle prestazioni è tenuto ad esaurire tutti i mezzi d'impugnazione esperibili contro le richieste in questione – salvo che questi non appaiano, in buona fede, fin da subito destinati ad esito negativo. Su richiesta, il fornitore di servizi fornisce informazioni sulle richieste di informazioni che sono possibili in base all'ordinamento giuridico applicabile e per le quali l'informazione preventiva e il consenso della Posta sono esclusi dal diritto obbligatorio. Le parti impongono alle proprie collaboratrici, ai propri collaboratori e alle eventuali persone ausiliarie coinvolte il rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo.
- 1.4 Il fornitore delle prestazioni protegge i dati della Posta adottando adeguate misure tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato, la perdita e l'abuso. Ha l'obbligo di effettuare, a intervalli regolari, controlli a campione sulle misure di sicurezza tecniche e organizzative riguardanti i dati della Posta, come anche controlli sulla protezione dei dati presso eventuali terzi coinvolti. Se rileva violazioni delle disposizioni di legge, delle previsioni contrattuali o delle direttive della Posta, è tenuto ad informare immediatamente quest'ultima.

- 1.5 Le parti si impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e altre prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
- 1.6 Su richiesta della Posta, il trattamento dei dati personali da parte del fornitore delle prestazioni si basa su una convenzione supplementare inerente alla protezione dei dati.

2. Dominio sui dati

- 2.1 La Posta è l'unica avente diritto rispetto ai propri dati e può pretendere in qualsiasi momento dal fornitore delle prestazioni la pubblicazione di alcuni o di tutti i dati (punto 7), senza che sussista un diritto di trattenuta del fornitore delle prestazioni. Il fornitore delle prestazioni rinuncia irrevocabilmente a tutti i diritti di trattenuta e ritenzione rispetto ai dati della Posta.

3. Divulgazione dei dati all'estero

- 3.1 Se, in via eccezionale e con l'esplicito consenso della Posta, in un caso specifico i dati vengono trasmessi sul territorio dell'UE/SEE garantendo un livello di protezione adeguato (elenco degli Stati pubblicato dall'IFPDT con «livello di protezione adeguato per le persone fisiche»), il trattamento dei dati personali da parte del fornitore delle prestazioni ha luogo, in conformità con la cifra 1.6, sulla base di una convenzione supplementare inerente alla protezione dei dati.
- 3.2 Se, in via eccezionale e con l'esplicito consenso della Posta, in un caso specifico i dati vengono trasmessi al di fuori della Svizzera e del territorio dell'UE/SEE, il trattamento dei dati personali da parte del fornitore delle prestazioni ha luogo, in conformità con la cifra 1.6, sulla base di una convenzione supplementare inerente alla protezione dei dati e di garanzie supplementari da parte del fornitore delle prestazioni, conformemente ai requisiti della Posta.

II. Sicurezza delle informazioni

1. Standard applicabili

- 1.1 Tanto per lo sviluppo quanto per la gestione delle applicazioni e dei sistemi informatici che trattano i dati della Posta sono vincolanti gli standard di sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27002/ 27017/27018 e 27701 e i dieci più importanti principi dell'OWASP per applicazioni web e non. Il fornitore delle prestazioni è tenuto a rispettare tali standard per l'intera durata del contratto. Egli trasmetterà tale obbligo ai suoi collaboratori e a tutti i soggetti terzi di cui si avvale che siano rilevanti per l'erogazione delle prestazioni contrattuali.

2. Diritti ad audit e verifiche

- 2.1 Al fine di verificare il rispetto del presente contratto e la maturità delle misure tecniche e organizzative garantite dal fornitore delle prestazioni (di seguito MTO), la Posta può in qualunque momento prendere visione dei rapporti di audit, dei rapporti di verifica e di altri rap-

porti di sicurezza disponibili presso il fornitore delle prestazioni e i suoi terzi e inerenti alla relazione alla fornitura delle prestazioni.

- 2.2 Se i documenti consultati non consentono un'adeguata valutazione dell'attuazione delle MTO, la Posta può controllare direttamente o avvalendosi di specialisti il grado di adempimento delle MTO sia presso il fornitore delle prestazioni sia presso i suoi terzi con la collaborazione dell'uno o degli altri, intervenendo in qualsiasi momento e senza alcun impedimento.
- 2.3 A tal proposito il fornitore delle prestazioni ovvero i soggetti terzi garantiscono alla Posta diritto illimitato di informazione, accesso e consultazione. Ognuna delle parti si fa carico dei propri costi.
- 2.4 I difetti riscontrati in sede di consultazione o audit devono essere corretti a spese del fornitore delle prestazioni in base alla loro criticità.

3. Ricorso a terzi

- 3.1 Ai fini dell'adempimento del presente contratto possono essere coinvolti i subappaltatori (third parties) specificati nel «Foglio delle specifiche ISDS».

4. Sedi dei server e di backup / punti di accesso

- 4.1 Le sedi dei server e di backup del fornitore delle prestazioni si trovano esclusivamente presso i centri di calcolo specificati nel «Foglio delle specifiche ISDS».
- 4.2 L'accesso alle suddette sedi dei server viene effettuato esclusivamente dai punti di accesso indicati nel «Foglio delle specifiche ISDS».
- 4.3 Qualunque modifica di una sede dei server o di backup come anche di un punto di accesso deve essere comunicata alla Posta con almeno sei mesi di preavviso. La Posta è libera di accettarla o di disdire il contratto.
- 4.4 La modifica di una sede dei server o di backup oppure di un punto di accesso senza il consenso della Posta può costituire una violazione degli obblighi di segretezza, la quale può essere sanzionata in conformità alle disposizioni in materia.

5. Trasmissione dei dati

- 5.1 La Posta trasmette al fornitore delle prestazioni i propri dati necessari per l'erogazione delle prestazioni in un formato idoneo, stabilito congiuntamente.

6. Backup dei dati

- 6.1 Per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati trattati, il fornitore delle prestazioni gestisce un'infrastruttura sufficientemente performante. Adotta le opportune precauzioni contro la perdita di dati, impedisce l'accesso non autorizzato di terzi ai dati della Posta e sorveglia sia la piattaforma server sia i dati trattati. I dati di accesso della Posta conservati sul server devono essere protetti dall'accesso non autorizzato con mezzi adeguati alla situazione di pericolo attuale.
- 6.2 Il fornitore delle prestazioni esegue regolarmente backup e test di ripristino.

7. Restituzione dei dati

- 7.1 Il fornitore delle prestazioni concede inoltre alla Posta per un periodo di 30 giorni dalla fine del contratto, e con dispensa di un compenso supplementare, un accesso con diritti perlomeno di lettura alla soluzione SaaS e ai dati della Posta per l'esportazione degli stessi. Tale accesso deve inoltre essere concesso per tutto il tempo richiesto dalla Posta, se quest'ultima comunica che i suoi dati sono illeggibili o incompleti o che non devono essere cancellati per altre ragioni di carattere straordinario. Il fornitore delle prestazioni non può rifiutare tale proroga straordinaria dell'accesso senza grave motivo.
- 7.2 In aggiunta, alla Posta è concessa una proroga straordinaria dell'accesso per una durata ulteriore da uno a tre mesi ai fini dell'esecuzione di una migrazione, purché lo comunichi al fornitore delle prestazioni almeno 30 giorni prima della fine del contratto. All'occorrenza, il fornitore delle prestazioni riceve per questo un compenso proporzionale alla proroga richiesta, in base alle condizioni pattuite nella scheda dei prezzi o altrimenti un'indennità ridotta, congrua per l'utilizzo limitato. Il fornitore delle prestazioni non può rifiutare tale proroga dell'accesso senza grave motivo.
- 7.3 Di conseguenza, il fornitore delle prestazioni cancella o distrugge i dati della Posta presso di lui conservati non prima di 30 giorni dalla fine del contratto. In caso di proroga straordinaria dell'accesso, la cancellazione/distruzione dei dati avviene solo una volta decorso il periodo indicato dalla Posta. Prima di tale data, la cancellazione e la distruzione dei dati della Posta è consentita solo su espressa e documentabile istruzione di quest'ultima.
- 7.4 Una volta effettuata e confermata l'esportazione, i dati della Posta devono essere cancellati dall'infrastruttura del fornitore della prestazione, conformemente alla cifra 8.

8. Cancellazione / Distruzione dei dati

- 8.1 La cancellazione o la distruzione dei dati della Posta alla fine del rapporto contrattuale sono effettuate secondo uno standard riconosciuto (p.e. NIST 800-88) e comprende tanto i supporti primari quanto quelli secondari (supporti di backup).
- 8.2 Il fornitore delle prestazioni redige un certificato di cancellazione o un altro documento equivalente dell'avvenuta cancellazione e lo consegna alla Posta subito dopo la cancellazione dei dati (in forma criptata a info-sec@post.ch).
- 8.3 Nessun dato può essere cancellato senza il consenso scritto della Posta.